



IL SINDACO

- **RICONOSCIUTA** la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade che ricadono nel territorio comunale, al fine di evitare pericoli per l'incolumità degli utenti delle stesse, derivanti dalla caduta di rami ed alberi secchi e da limitazione della visibilità per la presenza di siepi e ramaglie sporgenti oltre i limiti dimensionali prescritti dal Codice della Strada;
- **VISTO** il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904, che obbliga i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi a provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria, tra cui il taglio delle piante pericolose e delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- **CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi, che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- **VISTI** gli artt. 892,894,895 e 896 del Codice Civile;
- ~~VISTI le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi ed, in particolare, gli artt. 16,17,29 e 31 del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i.);~~
- **VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n°495;
- **RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
- **VISTO** il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n° 267;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni, interessati dalla situazione di cui sopra, di provvedere a:

1. far verificare periodicamente, sotto la guida di un tecnico qualificato, la stabilità degli alberi e delle piante inclinate sulla sede stradale;
2. rimuovere nel più breve tempo possibile, alberi, ramaglie e terriccio che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadano su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade comunali o vicinali ad uso pubblico o di proprietà di altri Enti ricadenti, comunque, nell'ambito del territorio comunale;
3. abbattere eventuali piante pericolose che minaccino di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;
4. tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
5. potare le siepi e gli arbusti radicati sui propri fondi che provocano restringimenti o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
6. potare gli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche.

Gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza. Scaduto il termine, si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle



CITTA' DI MINTURNO
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada nonché per la violazione all'ordinanza sindacale.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e mediante affissione in luoghi pubblici.

RICORDA

Che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge. A tal fine si rammenta al cittadino che è possibile conferire fino al massimo di un metro cubo di potature presso l'eco-centro comunale sito in Via Recillo, nei giorni martedì, giovedì e sabato, dalle 8.00 alle ore 12.00.

Che, prima dell'inizio del taglio di piante alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comando della Polizia locale i tempi e i modi di esecuzione, al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla suddetta pubblicazione, nei termini e modi previsti dall'art 2 e seguenti della legge 06.12.1971 n. 1034, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/71.

Gli agenti di Polizia e tutte le forze dell'ordine sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Minturno 02/02/2017



IL SINDACO
Dott. Gerardo Stefanelli